

	CONVENZIONE PER L'ANALISI DEL SOVRACCARICO BIOMECCANICO,	
	DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1892 del 20/05/2025 -	Allegato Utente 1 (A01)
	FORMAZIONE E RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE PER GLI ADDETTI ALLA	
	VIGILANZA IN DUOMO E GLI ORNATISTI DELLA VENERANDA FABBRICA DEL	
	DUOMO DI MILANO	
	TRA	
	La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (nel prosieguo	
	"Fondazione IRCCS"), con sede legale in via Francesco Sforza 28 – 20122 - Milano	
	(MI), C.F. e P.I. 04724150968, nella persona del Direttore Generale, Dott. Matteo	
	Stocco, domiciliato per la carica presso la sede predetta,	
	E	
	Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano con sede in 20122 Milano, Via Carlo	
	Maria Martini 1, codice fiscale e partita IVA 01989950157, rappresentata dal Dott.	
	Aronne Mariani, procuratore speciale e Responsabile del Personale, domiciliato per la	
	carica presso detta sede,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto della Convenzione	
	Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano si avvale della Fondazione IRCCS, tramite	
	la SC Medicina del Lavoro, per analisi e formazione sui rischi da sovraccarico	
	biomeccanico come di seguito meglio specificato:	
	- valutazione dei rischi posturali per gli addetti alla vigilanza in Duomo, con	
	definizione di misure preventive specifiche;	
	- valutazione dei rischi posturali e da sovraccarico biomeccanico degli arti	
	superiori per gli ornatisti, con definizione di misure preventive specifiche;	
	1	

	- erogazione della formazione Ornatisti (15 addetti).	
	L'attività di sopralluogo, analisi e formazione verrà svolta dagli operatori della	
	Fondazione IRCCS, durante il normale orario di servizio, presso i seguenti luoghi:	
	- per gli Addetti alla Vigilanza in Duomo, presso la Cattedrale Metropolitana	
	della Natività della Beata Vergine Maria (Duomo di Milano) e relative terrazze,	
	sita in Piazza del Duomo, 20122, Milano;	
	- per gli Ornatisti, presso il Cantiere Marmisti della Veneranda Fabbrica del	
	Duomo di Milano, sito in via Angelo Brunetti n. 5, 20156, Milano	
	L'attività riguardante la valutazione documentale e l'elaborazione della relazione verrà	
	svolta presso la Fondazione IRCCS, sita in Milano, via Francesco Sforza n. 35.	
	Il materiale elaborato andrà inoltrato all'indirizzo	
	amministrazione@pec.duomomilano.it;	
	Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno espletate in distinti	
	momenti e con differenti durate e completate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione	
	della presente convenzione:	
	- valutazione dei rischi posturali per gli addetti alla vigilanza in Duomo, con definizione	
	di misure preventive specifiche (n. 6 giorni);	
	- valutazione dei rischi posturali e da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori	
	per gli ornatisti, con definizione di misure preventive specifiche (n. 7 giorni);	
	- formazione degli Ornatisti (n. 2 giorni).	
	Art. 2 – Corrispettivo economico	
	Per l'attività di analisi e formazione, di cui all'art. 1, verranno corrisposti i seguenti	
	importi, oltre a IVA se dovuta:	

ATTIVITÀ	COSTO
valutazione dei rischi posturali per gli addetti alla vigilanza in	
Duomo, con definizione di misure preventive specifiche	€ 3.600,00
valutazione dei rischi posturali e da sovraccarico	
biomeccanico degli arti superiori per gli ornatisti, con	€ 4.200,00
definizione di misure preventive specifiche	
formazione Ornatisti (15 addetti)	€ 1.200,00
TOTALE	€ 9.000,00

Art. 3 – Modalità e termini di pagamento

Modalità di pagamento:

l'importo di € 9.000,00 oltre IVA se dovuta, sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine dell'attività di formazione, mediante presentazione di fattura con pagamento a 60 giorni data di ricevimento fattura.

Art. 4 – Copertura assicurativa

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano si impegna a garantire, a proprie cure e spese, adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e manleva la Fondazione IRCCS per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento della stessa. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli). Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla Fondazione IRCCS è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

	Art. 5 - Durata e recesso	
	1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione per un periodo di	
	sei mesi, salvo recesso di una delle parti, da comunicarsi a mezzo PEC con almeno	
	un mese di preavviso.	
	2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non	
	incidono sulla parte di convenzione già eseguita.	
	3. È espressamente escluso il tacito rinnovo. Pertanto, alla conclusione della presente	
	Convenzione, il proseguimento e/o il rinnovo degli accordi tra le parti è demandato ad	
	ulteriore atto scritto che verrà a tale scopo predisposto.	
	4. La Fondazione IRCCS si rende inoltre disponibile a svolgere eventuali ulteriori	
	attività correlate all'oggetto della presente convenzione previa richiesta della	
	Veneranda Fabbrica del Duomo ed alle condizioni normo-economiche concordate tra	
	le parti. Tali attività potranno essere regolate secondo la presente convenzione tramite	
	modifica della medesima alle condizioni di seguito indicate.	
	Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti	
	ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di	
	approvazione delle modifiche stesse.	
	Art. 6 - Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale	
	Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (Art. 28 Regolamento	
	UE 679/2016)	
	1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il	
	trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni	
	oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria	
	competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal	
	4	

	Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e	
	dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che	
	rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o	
	filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a	
	identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita	
	sessuale o all'orientamento sessuale della persona.	
	3. La Fondazione IRCCS si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le	
	modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi	
	di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.	
	4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di	
	informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in	
	generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.	
	5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016,	
	il Titolare del trattamento dei dati, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano,	
	tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le	
	prestazioni oggetto di Convenzione, Fondazione IRCCS, quale Responsabile	
	esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione	
	da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della	
	nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.	
	6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative	
	adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE	
	679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.	
	5	

	7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da	
	parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in	
	materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri	
	soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub	
	responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni	
	responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile.	
	Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e	
	chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in	
	grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile	
	informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la	
	sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare	
	di opporsi a tali modifiche.	
	8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari	
	connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle	
	prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'Allegato 1, che costituisce parte	
	integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne	
	ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.	
	9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle	
	prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO	
	e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di	
	verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o	
	macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di	
	comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno	
	cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà	

	10. l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in	
	relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di	
	nomina.	
	11. Le parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle	
	sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione	
	di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle	
	funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione	
	delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal	
	Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.	
	12. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i	
	danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni	
	legittime del titolare.	
	13. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne	
	da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità,	
	perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la	
	conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di	
	violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di	
	inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero	
	dei compiti assegnati dal Titolare. Le previsioni del presente punto si applicano	
	anche nel caso in cui le problematiche siano originate durante l'esecuzione del	
	contratto e si manifestino dopo la conclusione del contratto.	
	14. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e	
	per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla	
	scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.	

	15. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.	
	Art. 7 – Piano di prevenzione della corruzione e codice di comportamento	
	Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto	
	delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici	
	etici e di comportamento. In particolare, la Fondazione IRCCS dichiara di aver adottato	
	il Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e comportamento (visibile e	
	consultabile sul proprio sito internet) conformemente alla L. 190/2012, mentre	
	Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano dichiara di aver adottato il Modello	
	organizzativo ed il codice etico ai sensi del D.lgs. 231/2001 (consultabile a richiesta	
	presso https://www.duomomilano.it/regolamenti/modello-di-organizzazione/) le cui	
	prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente	
	convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale risoluzione del	
	rapporto.	
	Art. 8 - Norme finali	
	Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato	
	dalle vigenti norme contrattuali.	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con	
	l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la	
	Fondazione IRCCS e Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.	
	Art. 9 - Imposta di bollo e registrazione	
	La presente convenzione:	
	▪ è soggetta ad imposta di bollo a carico di Veneranda Fabbrica del Duomo di	
	Milano, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	8	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del 	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, a cura e con spese a carico della parte che vi abbia	
	interesse.	
	Art. 10 – Foro Competente	
	Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere	
	dall'interpretazione della presente convenzione.	
	Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, per eventuali controversie	
	sorte in relazione alla presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di	
	Milano.	
	Art. 11 – Disposizioni finali	
	La presente Convenzione viene redatta in un unico originale elettronico e sottoscritta	
	digitalmente.	
	L'Allegato 1 <i>“Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati</i>	
	<i>personali nell'ambito di convenzioni attive.”</i> costituisce parte integrante e sostanziale	
	della presente Convenzione.	
	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	
	Il Direttore Generale	
	Dott. Matteo Stocco	
	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	
	Il Responsabile del Personale e Procuratore Speciale	
	Dott. Aronne Mariani	

Allegato 1: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive.

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;

c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
- garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare

	regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la	
	sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà	
	comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;	
	- garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati	
	personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile	
	medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti	
	lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;	
	d) fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi	
	possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui	
	al capo III del Regolamento;	
	e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi	
	connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;	
	f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa	
	la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal	
	Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di	
	tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la	
	conservazione;	
	g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie	
	per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche	
	alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;	
	h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento	
	UE/2016/679.	